



***Policy* di gestione dei conflitti di
interesse e operazioni con parti
correlate**

Aprile 2023

ANAGRAFICA DELLA NORMATIVA

STRUTTURA PROPONENTE (PROCESS OWNER)	Direzione <i>Legale, Compliance e Societario</i>
TIPOLOGIA DOCUMENTO	Normativa di Primo Livello
EMANAZIONE	DISPOSIZIONE AZIENDALE N° 332
DATA	3 aprile 2023
NORME ABROGATE	DISPOSIZIONE AZIENDALE N° 270

Sommario

PREMESSA 3

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	LE DIRETTRICI DEL PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE	8
3.	PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	8
4.	RUOLI E RESPONSABILITÀ	9
4.1	Consiglio di Amministrazione.....	9
4.2	Amministratore Delegato.....	10
4.3	Collegio Sindacale.....	11
4.4	Amministratori Indipendenti.....	11
4.5	Le Funzioni aziendali coinvolte.....	12
5.	IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	13
5.1	Censimento dei soggetti collegati – Registro informatico	13
5.2	Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati	14
6.	IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	14
6.1	Verifica del soggetto collegato.....	15
6.2	Verifica dei limiti di rischio	15
6.3	Classificazione dell’operazione	16
6.4	Deliberazione	16
7.	IL LIVELLO DI PROPENSIONE AL RISCHIO.....	18
8.	I PROCESSI DI CONTROLLO	18
8.1	Il Sistema dei controlli interni	18
8.2	Superamento dei limiti.....	19
9.	FLUSSI INFORMATIVI.....	20
10.	SPECIFICI AMBITI DI APPLICAZIONE	20
10.1	Casistiche relative all’art. 136 del TUB.....	20
10.2	Casistiche relative all’art. 2391 del Codice Civile	21
10.3	RAPPORTI CON SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL’ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36	22

PREMESSA

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati¹, la presente *Policy* definisce le linee guida in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”. Sono disciplinate all’interno della *Policy* anche le operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento Consob n. 17221/2010, degli artt. 2391 del Codice Civile e 136 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e s.m.i. (“TUB”).

In particolare, la *Policy*:

- disciplina i ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- definisce il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati, tracciando e quantificando le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- illustra le modalità di gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- definisce il livello di propensione al rischio con riferimento all’operatività verso soggetti collegati in coerenza al profilo strategico della Banca;
- istituisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- illustra i principali flussi informativi tra le Unità organizzative e gli Organi aziendali della Banca.

La *Policy* è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, che si esprimono sulla complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

1. DEFINIZIONI

Ai fini di quanto disciplinato nella presente *Policy* e in conformità alla vigente normativa in materia, si definiscono:

- **“Amministratore indipendente”**: l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;
- **“Attività di rischio”**: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi;
- **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;

¹ Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

- **“Controllo” e “Controllo congiunto”**: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

1. il governo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
2. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
3. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
4. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica;

- **“Controvalore dell’operazione”**: se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

1. *per le componenti in contanti*, l’ammontare previsto dal contratto pagato alla / dalla controparte contrattuale;
2. *per le componenti costituite da strumenti finanziari*, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
3. *per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie*, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo. Gli importi devono essere considerati al netto delle imposte;

- **“Delibera quadro”**: Delibere che prevedono il compimento da parte della Banca di operazioni omogenee con determinati soggetti collegati e/o categorie di soggetti collegati;
- **“Dirigenti con responsabilità strategiche”**: i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa. Tali soggetti sono identificati dall’Amministratore Delegato della Banca, su proposta della Funzione risorse umane;
- **“Esponenti aziendali”**: componenti degli Organi di amministrazione e di controllo della Banca²;

² Per la Banca sono individuati quali esponenti aziendali: i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e l’Amministratore Delegato.

- **“Funzioni proponenti”**: unità organizzative della Banca responsabili del perfezionamento di un’operazione;
- **“Influenza notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% (per le operazioni di prestito agli Esponenti aziendali e soggetti ad esso riconducibili cfr. par. 3bis) o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’Influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 1. la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
 2. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 3. la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 4. l’interscambio di personale dirigente;
 5. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- **“Operazione con soggetti collegati”**: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione³.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

1. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
2. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

³ Sono ricompresi: (i) finanziamenti attivi; (ii) passaggi a perdita, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali; (iii) operazioni straordinarie (fusione / scissione); (iv) operazioni su partecipazioni; (v) acquisto di beni; (vi) operazioni su immobili; (vii) operazioni di raccolta diretta; (viii) finanza per la clientela; (ix) contratti / accordi / intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi; (x) servizi finanziari / di pagamento; (xi) servizi accessori; (xii) assunzione del personale.

4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

- **“Operazioni di importo esiguo”**: le operazioni il cui controvalore non ecceda l'importo di euro 250.000. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;
- **“Operazioni di maggiore rilevanza”**: operazioni per le quali almeno uno dei seguenti indici applicabili a seconda della specifica operazione risulti superiore al 5%:
 1. *l'indice di rilevanza del controvalore* (rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato);
 2. *l'indice di rilevanza dell'attivo*, da considerarsi solo nei casi di cessioni ed acquisizioni di partecipazioni (rapporto tra il totale attivo⁴ dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato).

In ogni caso, si considerano operazioni di maggiore rilevanza tutte quelle che, una volta concluse, danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

- **“Operazioni di minore rilevanza”**: operazioni con i soggetti collegati diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni esenti;

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- **“Operazioni esenti”**: le seguenti operazioni, per le quali è possibile non applicare le procedure deliberative di carattere rafforzato di cui alla presente *Policy*:
 1. le operazioni di importo esiguo⁵;

⁴ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

⁵ per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro; – per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi propri. Non sono da considerarsi operazione di importo esiguo ai fini dell'iter deliberativo applicabile quelle riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione in quanto riguardanti gli Esponenti Bancari (art. 136 TUB)

2. le operazioni concluse in forza di una delibera quadro;
 3. le operazioni ordinarie⁶;
 4. le operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole⁷.
- **“Operazione ordinaria”**: l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
 - **“Parte correlata”**: i soggetti di seguito indicati:
 1. l’esponente aziendale;
 2. il partecipante⁸;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;
 5. i dirigenti con responsabilità strategiche;
 - **“Parte correlata non finanziaria”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria⁹;
 - **“Partecipante”**: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
 - **“Soggetti collegati”**: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
 - **“Soggetti connessi”**:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

⁶ In caso di Operazioni Ordinarie: a) la delibera che approva l’operazione con Soggetti Collegati deve esplicitare gli elementi comprovanti il carattere “ordinario” dell’operazione; b) vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli Amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi

⁷ Per le operazioni con una Parte Correlata che sia una Società controllata o sottoposta ad influenza notevole, se nell’operazione non si riscontrino interessi significativi di altri Soggetti Collegati si applica l’iter deliberativo generalmente seguito dalla Banca in base alla natura dell’operazione

⁸ Cfr. definizione.

⁹ Ricadono in tale definizione le parti correlate per le quali le attività bancarie, finanziarie e assicurative non eccedono il 50% delle attività complessive.

3. i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente *more uxorio* e i figli di una parte correlata, nonché le società o le imprese da questi controllate.

2. LE DIRETTRICI DEL PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Per la materia in oggetto, in applicazione del principio di proporzionalità, la Banca ha previsto l'applicazione di una politica basata sui seguenti principi:

- l'organo deliberante per qualsiasi operazione con soggetti collegati, diversa dalle operazioni esenti, è il Consiglio di Amministrazione;
- la struttura organizzativa individuata come soggetto collettore e responsabile della correttezza del processo di censimento dei soggetti collegati e dell'aggiornamento / manutenzione del relativo perimetro è la Funzione Legale e Societario. Essa, quindi, assume il ruolo di responsabile dell'anagrafica dei soggetti collegati e della reportistica agli Organi aziendali e alle Funzioni aziendali di controllo e si attiva relativamente alle attività connesse alla proposta di delibera delle operazioni con soggetti collegati;
- in attuazione del principio di proporzionalità, date le caratteristiche operative e la rilevanza dei rischi che la Banca assume, e in considerazione dell'operatività che configura ridotte casistiche di conflitto di interesse e a bassa rischiosità, la Banca non prevede, in generale, regole più stringenti rispetto a quelle previste dalle disposizioni di vigilanza;
- per singole operazioni di maggior rilevanza, su richiesta dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori indipendenti possono essere applicati meccanismi di rafforzamento ulteriori del processo deliberativo in funzione delle caratteristiche delle stesse operazioni e della rilevanza dei collegamenti presenti con Parti correlate e soggetti connessi;
- il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza del processo posto in essere nella valutazione, in ogni sua fase, di ogni singola operazione con soggetti collegati, al fine di assicurare la correttezza delle verifiche svolte per l'assunzione delle relative deliberazioni.

3. PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. In relazione all'attività della Banca, sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi¹⁰;
- passaggi a perdita, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali; accordi riguardanti misure di concessione volontarie (es. moratorie) non dovute per disposizioni normative;
- operazioni straordinarie (fusione / scissione);
- operazioni su partecipazioni e assunzione di partecipazioni;
- acquisti di beni o servizi, anche di tipo consulenziale;

¹⁰ Sono vietati gli sconfinamenti nei confronti degli esponenti aziendali.

- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- contratti / accordi / intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in operazioni di “maggiore rilevanza” e di “minore rilevanza”¹¹.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

La definizione degli indirizzi, l’adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento degli Organi e delle Funzioni aziendali, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

4.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente *Policy*, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio inerente alle operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite complessivo di esposizione, in rapporto al patrimonio di vigilanza, verso la totalità dei soggetti collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti prudenziali definiti per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;

¹¹ Cfr. par. “Definizioni”.

- assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- assicura che sia predisposto un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- provvede a revisionare con cadenza almeno triennale, a meno di modifiche organizzative rilevanti, il presente documento.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nella presente *Policy*.

Nell'ambito del Consiglio, l'Amministratore indipendente / Amministratori indipendenti interviene / intervengono nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo attività di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, anche interna, i cui esiti sono formalizzati attraverso la predisposizione di uno specifico parere.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore indipendente / Amministratori indipendenti è / sono interessato/i già nella fase istruttoria e ha / hanno facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

4.2 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Amministratore Delegato:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente alle operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto all'Amministratore indipendente / Amministratori indipendenti per quanto di loro competenza.

4.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto sia nella fase pre-deliberativa sia nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa secondaria, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si può avvalere delle Funzioni di controllo, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità della presente *Policy* a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali l'Amministratore indipendente / Amministratori indipendenti ha / hanno espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

4.4 Amministratori Indipendenti

Gli Amministratori Indipendenti – in ragione della procedura applicabile ad ogni singola operazione, intervengono nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati,

svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento e nella presente *Policy*.

In particolare, agli Amministratori Indipendenti, nei limiti del ruolo agli stessi attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza spetta, a titolo esemplificativo:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità delle politiche applicabili alle operazioni con soggetti collegati;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la elaborazione di analoghi pareri in fase di eventuale adozione delle cd. delibere quadro.

Ai fini di cui sopra, gli Amministratori Indipendenti devono essere adeguatamente informati sulle attività di controllo condotte sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, anche al fine di valutare la coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca. Gli Amministratori Indipendenti per lo svolgimento delle attività ad essi demandate possono farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

A tale riguardo, la Banca mette a disposizione degli Amministratori Indipendenti un budget, ritenuto congruo dagli stessi Amministratori Indipendenti è approvato annualmente dal C.d.A., in relazione ai compiti da svolgere e agli incarichi da conferire a Consulenti esterni.

4.5 Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono, inoltre, coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- Funzione Legale e Societario: gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti ai soggetti collegati;
- Funzioni proponenti: diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di una operazione con soggetti collegati;
- Funzione Crediti Imprese: in fase di istruttoria creditizia prende atto dell'eventuale presenza di parti correlate/soggetti collegati, sulla base delle evidenze fornite dalle funzioni commerciali proponenti e verifica l'eventuale presenza di soggetti collegati nell'ambito delle connessioni rilevanti ai fini della determinazione del Gruppo (economico, giuridico o economico-giuridico) di appartenenza del cliente;

- Funzione di controllo dei rischi: effettua il monitoraggio trimestrale del complessivo perimetro delle parti correlate/soggetti collegati per verificare il rispetto dei limiti di rischio definiti;
- Funzione Finance: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- Funzioni di controllo (di secondo e terzo livello): sono coinvolte nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle disposizioni normative interne adottate.

5. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

5.1 Censimento dei soggetti collegati – Registro informatico

Ai fini del contenimento del rischio connesso alla conclusione di operazioni con soggetti collegati, la Banca censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i relativi soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei loro soggetti collegati.

La Banca si dota, allo scopo, di idonee procedure e strumenti che, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consentono di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare le relative operazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio. In particolare, nell'ambito del Sistema informativo utilizzato dalla Banca, il gestionale Front End Unico (FEU) dell'Outsourcer informatico Cedacri supporta il processo di censimento e consultazione attraverso la funzionalità "Registro dei soggetti Collegati" (RSC).

Ai fini del censimento dei soggetti collegati, la Funzione Legale e Societario, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ad un esponente aziendale o ad un dirigente con responsabilità strategiche, ovvero nel caso di modifica di un partecipante al capitale, provvede a censirlo tra le parti correlate e a consegnare allo stesso uno specifico modulo di attestazione (di seguito anche "documento per il censimento") dove indicare sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi (c.d. mappatura *ex ante*).

Allo scopo, la Funzione Legale e Societario potrà avvalersi, peraltro, di tutte le informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale Bilanci, sistemi di *infoproviding*, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'esponente aziendale / dirigente con responsabilità strategiche o dal partecipante.

Ricevuti tutti i documenti per il censimento, debitamente compilati e firmati, la Funzione Legale e Societario procede al censimento delle informazioni nel Registro informatico (RSC) attribuendo anche i collegamenti previsti.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo *ex ante*, come precedentemente descritto, ma anche *ex post*, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili acquisite, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Nel caso di mappatura *ex post*, le unità organizzative che individuano un soggetto “da collegare” ne danno segnalazione alla Funzione Legale e Societario affinché proceda al censimento delle informazioni, attribuendone i collegamenti con i soggetti collegati precedentemente censiti.

5.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Il corretto censimento dei soggetti collegati viene assicurato nel continuo; allo scopo, è responsabilità degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche o degli altri soggetti tenuti (partecipanti) comunicare tempestivamente la necessità di integrazioni / variazioni alle informazioni rilasciate o eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati.

La comunicazione della variazione può essere effettuata per iscritto (ad es. mediante la compilazione di un nuovo documento utilizzato per il censimento o comunicazione di rettifica da mail personale) ovvero, con riferimento agli esponenti, resa nota in sede di Consiglio e, quindi, riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, la Funzione Legale e Societario, avuta notizia, dal segretario del Consiglio di Amministrazione, della comunicazione resa dall’esponente, provvede al censimento sul Registro informatico (RSC), previa acquisizione dei dati necessari da parte dell’esponente, se non già noti.

Con cadenza almeno semestrale, la Funzione di conformità alle norme effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dagli esponenti e dai dirigenti con responsabilità strategiche e quanto rinvenibile dall’analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte del soggetto interessato, tramite la sottoscrizione di un nuovo documento per il censimento.

Sempre, con frequenza almeno semestrale, la Funzione Legale e Societario provvede a richiedere agli esponenti aziendali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, tramite comunicazione scritta o conferma verbale formalizzata dalla Funzione a mezzo mail, e aggiornando successivamente il perimetro dei soggetti collegati.

6. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI¹²

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle seguenti fasi:

- verifica del soggetto collegato;
- verifica dei limiti di rischio;
- classificazione dell’operazione;
- deliberazione.

Si descrivono di seguito nel dettaglio le attività previste per le diverse fasi.

¹² Il capitolo include – in via temporanea – istruzioni operative che saranno recepite nella procedura collegata “Operazioni con soggetti collegati”. Eventuali contenuti ridondanti verranno quindi eliminati dalla presente policy in ottica di razionalizzazione e fruibilità del Sistema Normativo Interno.

6.1 Verifica del soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica se la controparte è un soggetto collegato, rispetto al quale risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

A tale riguardo, preliminarmente all'instaurazione di un rapporto di natura economica con una controparte esterna (fornitore/cliente, nuovo dipendente/collaboratore, sia esso privato o persona giuridica), le Funzioni proponenti, già in fase di trattativa e/o di censimento anagrafico – ove previsto – della controparte, devono verificare se vi sono Soggetti Collegati coinvolti nel rapporto (controparte contrattuale, legali rappresentanti, titolari effettivi o eventuali garanti), tramite la relativa procedura di supporto (Controllo sull'apposito Registro informatico presente sul core banking Cedacri "FEU").

La Funzione proponente mantiene traccia dell'interrogazione svolta.

In ordine alle operazioni di raccolta diretta tramite conto alle persone fisiche, la verifica di sottoscrizione del prodotto da parte di soggetti collegati non è condotta in fase di accensione dei conti, considerata la natura delle operazioni (condizioni standard e di minore rilevanza o di importo esiguo). A tale riguardo, trimestralmente - ed annualmente nell'ambito dell'informativa di Bilancio sulle operazioni con parti correlate- la Funzione Legale e Societario effettua una verifica circa le operazioni poste in essere, richiedendo alle Funzioni preposte (*Customer Care*), previo invio alla stesse dei nominativi dei soggetti collegati, le informazioni inerenti i rapporti in essere sottoscritti dagli stessi (e.g. saldo del conto deposito o del prestito data di apertura).

Analoga impostazione viene data al prodotto di *Instant lending* privati, tramite App Cream, considerato che trattasi di operazioni di importo esiguo ed a condizioni standard.

6.2 Verifica dei limiti di rischio

Con riguardo all'operatività che comporta l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione proponente verifica preventivamente, con il supporto della Funzione di controllo dei rischi, se l'attività di rischio nei confronti del soggetto collegato non supera i limiti massimi definiti.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere, comporti il mancato rispetto dei suddetti limiti, l'operazione non può essere eseguita; in tale circostanza, la Funzione proponente informa tempestivamente l'Amministratore Delegato e la Funzione di controllo dei rischi

In tali circostanze, se in presenza di operazioni di affidamento, l'Amministratore Delegato, sulla base di motivata proposta della Funzione proponente, di concerto con la Funzione di controllo dei rischi, svolge ulteriori approfondimenti al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile, prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

Il responsabile della Funzione di controllo dei rischi monitora con frequenza trimestrale le posizioni che rientrano nell'ambito delle operazioni con Soggetti collegati, segnalando tempestivamente alle strutture aziendali competenti gli eventuali superamenti dei limiti normativamente previsti.

6.3 Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione aziendale proponente, con il supporto alla Direzione Legale, Compliance e Societario:

- a) verifica se l'operazione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) contestualmente constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee, ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- c) nel caso in cui l'operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e, pertanto, esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia esigua, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti.

6.4 Deliberazione

Tutte le operazioni con soggetti collegati, ad eccezione di quelle ricomprese nelle c.d. "operazioni esenti", sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, salvo che la Legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

La Funzione proponente ha l'onere di informare l'Amministratore Delegato, attraverso la Funzione Legale e Societario, sulla necessità di attivare le procedure deliberative, in caso di operazioni assoggettabili alla disciplina in oggetto, e di predisporre tutta la documentazione necessaria indicando:

- il cliente / la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione (se di minore o maggiore rilevanza e se si tratta di una delibera quadro);
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

La Funzione proponente, raccolte le informazioni di cui sopra, redige un documento di istruttoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi delle fonti informative disponibili interne ed esterne (*info provider*), nonché di eventuali ulteriori informazioni acquisibili da altre Funzioni aziendali.

La delibera è preceduta da un'analisi da parte dell'Amministratore/i indipendente/i finalizzata attraverso la formalizzazione di un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative

condizioni; il parere è rivolto all'Organo cui compete la delibera. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati con riferimenti ad operazione di maggiore rilevanza, prima di sottoporre l'operazione alla delibera dell'organo competente, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui viene resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Tenuto conto dei compiti assegnati, nella fase pre deliberativa, per assicurare sia agli Amministratori indipendenti sia al Collegio Sindacale approfondita conoscenza delle singole operazioni con soggetti collegati, viene fornita agli stessi, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

In presenza di parere negativo degli Amministratori Indipendenti e/o del Collegio Sindacale l'operazione non sarà effettuata, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva.

In presenza di parere condizionato a rilievi formulati, l'operazione può comunque essere disposta, ma la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore/i indipendente/i. Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale hanno formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

La delibera deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, possono essere previste delibere quadro, per la cui assunzione si deve tenere conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro sono comunque portate in approvazione al Consiglio di Amministrazione e non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione ed almeno annualmente, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

7. IL LIVELLO DI PROPENSIONE AL RISCHIO

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene definito periodicamente (ovvero annualmente), con delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui fondi propri della Banca e nell'ambito dei limiti prudenziali previsti dalla normativa.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti normativi sulle operazioni con soggetti collegati.

<i>Esponenti aziendali e Dirigenti con responsabilità strategiche</i>	<i>Partecipazioni di controllo o influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti/Sogg. diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti controllati o influenza notevole</i>
5%	Parti correlate non finanziarie		
	5%	7,5%	15%
	Altre Parti correlate		
	7,5%	10%	20%

In caso di superamento dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati è vietata la concessione di nuove attività di rischio, né tanto meno sono consentiti sconfinamenti.

8. I PROCESSI DI CONTROLLO

La disciplina in oggetto mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni di finanziamento e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. Si riportano, di seguito, i presidi adottati dalla Banca per la gestione dei rischi inerenti alla disciplina in oggetto.

Al fine di garantire nel continuo l'adeguatezza dei controlli posti a presidio del processo la Funzione Legale e Societario svolge una periodica attività di sensibilizzazione e di supporto del personale in materia di conflitti di interesse ed in particolare per rendere edotte le competenti strutture della Banca delle responsabilità e attività a loro carico.

8.1 Il Sistema dei controlli interni

Le Funzioni di controllo di secondo livello - Funzione di controllo dei rischi, Funzione di conformità alle norme - e terzo livello - Funzione di revisione Interna - collaborano rispettivamente con gli Organi aziendali e, in particolare, con il Consiglio di Amministrazione, ciascuna secondo le rispettive

competenze, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza della presente *Policy* alla normativa regolamentare di riferimento e il corretto funzionamento della stessa.

In particolare:

- la Funzione di controllo dei rischi cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne dalla Banca;
- la Funzione di conformità alle norme verifica l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, richiedendo, ove necessario, la modifica / integrazione dei processi in essere;
- la Funzione di revisione interna verifica, con frequenza almeno annuale, l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie agli Organi con funzioni di controllo, riferisce agli Organi di vertice della Banca circa l'esposizione complessiva ai rischi derivanti dalle transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti d'interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Gli Amministratori indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

8.2 Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone un piano di rientro.

La Funzione di controllo dei rischi collabora con l'Amministratore Delegato nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del l'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale.

In caso di superamento dei limiti previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso dalla Funzione Legale e Societario alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

9. FLUSSI INFORMATIVI

La Funzione Legale, e Societario fornisce agli Organi aziendali e alle Funzioni aziendali di controllo un'informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Inoltre, nel rispetto delle disposizioni della Circolare n. 285/2013, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni (ordinarie, di maggiore e minore rilevanza, etc.) e indicante eventuali "delibere assunte in presenza di rilievi formulati" da parte degli Amministratori indipendenti o del Collegio Sindacale, da inviare almeno annualmente all'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Delegato cura, con il contributo della Funzione Legale, e Societario, la produzione della seguente reportistica:

- all'Amministratore indipendente / Amministratori indipendenti, con frequenza almeno annuale, i dati aggregati inerenti le "operazioni ordinarie" compiute nell'esercizio, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, il dettaglio delle operazioni concluse nel corso del trimestre di riferimento con le loro principali caratteristiche, predisposto sulla base delle informazioni provenienti dai singoli organi deliberanti;
- all'Amministratore indipendente / Amministratori indipendenti, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, le operazioni deliberate da parte dell'Amministratore Delegato a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche.

10. SPECIFICI AMBITI DI APPLICAZIONE

10.1 Casistiche relative all'art. 136 del TUB

L'art. 136 del TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni dirette o indirette degli esponenti aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nelle quali possa manifestarsi la possibilità di conflitto di interesse.

Stante i casi in cui un'operazione con un soggetto collegato ricada anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, in tutte le altre fattispecie da cui possa presumersi un'obbligazione indiretta, rimane fermo l'obbligo in capo all'esponente aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza della potenziale situazione di conflitto, fornendo tutti i chiarimenti necessari, al fine di consentire all'Organo amministrativo di valutare se nell'operazione prospettata ricorra effettivamente l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo. In tutti i casi in cui risulta applicabile l'art. 136 del TUB, è previsto che la relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione sia presa all'unanimità dei suoi membri e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, stante l'astensione da parte dell'esponente aziendale interessato.

L'unanimità non è condizionata alla presenza di tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza di tali condizioni.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno, pertanto, riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Nell'ipotesi in cui, invece, uno o più dei componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione potrà essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, la Banca si astiene dal mettere in atto l'operazione.

L'art. 136 del TUB trova, altresì, applicazione nel caso di finanziamenti accordati ad un esponente aziendale, prima che lo stesso assumesse tale qualifica presso la Banca, ove l'obbligazione abbia scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni della stessa operazione.

In tale fattispecie, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento dovrà essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile successiva all'accettazione della carica da parte dell'esponente interessato.

10.2 Casistiche relative all'art. 2391 del Codice Civile

In presenza di operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori della Banca, ove non rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare n. 285/2013, valgono le prescrizioni normative previste dall'art. 2391 del Codice Civile. Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione e che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi della Circolare n. 285/2013 ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate; le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- altri "familiari" degli Amministratori e/o dei Sindaci (ad es., cugini / cognati intesi come i coniugi dei fratelli e/o sorelle);
- le società nelle quali gli Amministratori svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- le società nelle quali gli Amministratori possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore svolge un incarico professionale o presta un servizio di consulenza;
- i terzi con cui gli Amministratori siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

In caso di operazioni che vedono il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra ovvero al ricorrere di altre circostanze da valutare di volta in volta, rimane fermo l'obbligo in capo all'Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l'esistenza di una

situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora l'operazione rientri nelle facoltà di delibera dell'Amministratore Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.

Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato. Le deliberazioni del Consiglio devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra disposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Banca possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti i suddetti obblighi di informazione.

10.3 RAPPORTI CON SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che *"i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*, prescrivendo, a tal fine, di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini della presente *Policy*.

Si deve assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti riguardanti i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali gli Esponenti Aziendali, e nei confronti dei soggetti ad essi riconducibili, in coerenza con la disposizione in esame.

In particolare, si intendono riconducibili agli Esponenti Aziendali:

- a) un soggetto giuridico nel quale un Esponente Aziendale o un suo stretto familiare di cui alla lettera b) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale soggetto, o sul quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa; occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione;
- b) i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di una parte correlata, nonché le società o le imprese da questi controllate.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti sopra indicati dovranno essere resi disponibili – anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili – dalla Funzione Legale e Societario in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.